

REPERTORIO N. 22

fasc. 1.6.1/9/2018

CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANAGRAFICA TECNICA PRESSO GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA -ROMAGNA PER UN PERIODO DI TRE ANNI - CIG. N. 732962885D.

Oggi, ventinove ottobre nell'anno duemiladiciotto (29/10/2018) alle ore 17,00 (diciassette), nella sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni n. 13, davanti a me Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale Rogante della Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente ed avendone i requisiti di legge, espressamente rinunziato, si sono personalmente costituiti i Signori:

- dr. Giacomo Capuzzimati, nato a Grottaglie (TA) il 02/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni, 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ente (C.F. /P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della quale agisce, in conformità all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e all'art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 804 del 8.08.2018 PG 44772;

- Sig. Giuseppe Modena, nato a Mirandola il 19/10/1958 il quale dichiara di costituirsi nel presente atto in qualità di legale rappresentante, in nome e per conto di YUPPIES SERVICES SRL con sede legale a Modena – via Pescia, n. 315 (C.F. e P.I. 01620640365) e domiciliato per la carica presso la sede della ditta stessa,

PREMESSO CHE

1. La Città metropolitana di Bologna è iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibere A.n.ac. n. 58/2015 e n. 17/2018, in attuazione dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 “i Soggetti Aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3”.

3. Con d.p.c.m. 24 dicembre 2015 sono state quindi individuate per il biennio 2015-2017 le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del Ssn, nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore.

4. La Città metropolitana di Bologna, in attuazione di quanto precede e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di una Convenzione avente a oggetto la prestazione di alcuni dei servizi ricompresi nella categoria del Facility Management Immobili tra cui, in particolare, il servizio di Anagrafica Tecnica, cui possono aderire tutte le amministrazioni/enti aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna, fatta eccezione per quelli sanitari.

5. La suddetta procedura si è conclusa il 30/07/2018, con la proposta di aggiudicazione dell'appalto al Fornitore suindicato (verbale seduta PG n. 43213/2018).

6. Con determinazione dirigenziale IP n. 2265 dell'8/08/2018 sono stati

approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio: l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG 53934/2018), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo, di cui la Città Metropolitana si riserva di controllare il mantenimento nel corso del contratto.

7. in applicazione del disposto dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n.159/2011, essendo decorso il termine per il rilascio dell'informazione antimafia previsto dal citato articolo 92, comma 2, primo periodo – richiesta inserita nella BDNA in data 24/08/2018 PG 0059734 - si può procedere con la stipula della convenzione in assenza dell'informazione stessa, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ai sensi dell'art. 88, c. 4 bis del D. Lgs. sopra citato.

8. La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 10.08.2018 con nota PG 45315/2018: pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Decreto citato, il termine dilatorio è decorso.

9. Il Fornitore aggiudicatario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare detto servizio, oggetto della presente convenzione, e a eseguire gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi “OF”) emessi dalle Amministrazioni contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nella presente Convenzione.

10. Il Fornitore, ai fini della stipula della presente Convenzione, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva.

11. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni/enti contraenti e il Fornitore, attraverso l'emissione di OF, secondo le modalità e i termini descritti nella presente convenzione, nei quali quindi saranno specificati i servizi e il relativo ammontare.

12. L'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile di € 300.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA ed eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi unitari stabiliti.

13. Il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, altresì, dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni stesse al fine anche della formulazione dell'offerta.

14. Dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo *iter* di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione dei relativi OF.

15. Altresì la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna/o delle/degli stesse/i emesse.

16. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato, il Disciplinare e il Bando di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1-bis. Definizioni generali e definizioni tecniche

I termini indicati nella presente Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

SA: il Soggetto aggregatore - in questo caso la CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (di seguito per brevità SA) – che agisce in qualità di SA ex Delibere ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 e 31/2018 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 499, L. 208/2015 e dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/14 convertito in L. n. 89/2014 per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Emilia-Romagna, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione Emilia-Romagna, Società a totale partecipazione pubblica;

Amministrazioni o Enti: le Amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;

PA/Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare

le Richieste Preliminari di Fornitura, gli OF, anche aggiuntivi, che utilizzano la

Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni o Enti possono utilizzare la Convenzione;

Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio: Data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data - che coincide con la data di Avvio del Servizio - il Fornitore prende in carico i beni (edifici) per l'esecuzione del/i servizio/i;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Bologna e il Fornitore, compresi tutti i documenti ivi richiamati;

Fornitore/Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

Immobile: gli edifici;

Richiesta Preliminare Fornitura (RPF): di seguito definito all'art. 8;

Sopralluogo: di seguito definito all'art. 8.1;

Il Piano Dettagliato del Servizio (PDS): di seguito definito all'art. 8.2;

Ordinativo Fornitura (OF): di seguito definito all'art. 10;

Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF): di seguito definito all'art. 11;

Verbale di Consegna: definito al successivo art. 10.2;

Canone: Corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del Capitolato e della Convenzione. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito al successivo paragrafo 7 del Capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento dei Servizi di Anagrafica Tecnica così specificati :a) Anagrafica Tecnica - Aggiornamento - di seguito ATA; b) Anagrafica Tecnica Base - di seguito ATB.

2. L'attivazione di uno dei predetti servizi prevede la fornitura e l'esecuzione di attività ed interventi come specificati dettagliatamente negli articoli dedicati.

3. Tutti i Servizi sono remunerati attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone di cui al successivo art. 16.

4. I servizi possono pertanto essere ordinati dall'Amministrazione nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (successivo art. 3).

5. I Servizi dovranno essere erogati dal Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, e garantire:

- i livelli prestazionali previsti per ciascuno come da eventuali proposte migliorative offerte;
- l'acquisizione di un quadro conoscitivo degli edifici.

Art. 3 - Valore stimato della Convenzione

1. L'importo stimato della convenzione, per l'intera durata di trentasei mesi, è pari a Euro 300.000,00=, al netto degli oneri per la sicurezza stimati in complessivi € 3.000,00, ed esclusa l'I.V.A.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, i.v.a. esclusa.

3. Nel caso in cui prima della scadenza della Convenzione, anche prorogata, si esaurisca l'Importo Massimo, il SA si riserva, agli stessi patti e condizioni, di

esercitare l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore a base di gara di cui all'art. 106, comma 12, del Codice.

4. Il ricorso alla Convenzione da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 7 “Modalità di adesione alla Convenzione”.

5. I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla presente Convenzione, come integrata dal Capitolato e dall’Offerta tecnica.

6. La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tantomeno il SA, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale, gli OF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo “Minimo”.

7. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 15.000,00 netti.

8. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta del SA da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

2. Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le

Amministrazioni/Enti possono inviare l'OF.

3. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla Convenzione medesima, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

4. I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della convenzione.

5. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione.

6. Una volta scaduta la Convenzione o esaurito l'Importo Massimo, non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'OF.

Art. 5- Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF, è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole del presente capitolato e atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il medesimo relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi

allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 17 – adeguamento dei prezzi.

Art. 6 - Descrizione dei servizi in convenzione

1. Con la presente Convenzione si affida al Fornitore ogni incombenza gestionale e tecnica in ordine all'esecuzione del servizio di Anagrafica Tecnica, come di seguito descritto, relativo agli edifici di pertinenza delle Amministrazioni/Enti Contraenti individuate negli OF.

2. Il Fornitore dovrà operare con autonoma iniziativa e sotto gli indirizzi del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione individuato dall'Amministrazione/Ente Contraente per realizzare gli obiettivi contrattuali, eseguendo le prestazioni individuate nel Capitolato e relativi allegati, secondo le modalità minime ivi previste, integrate secondo quanto previsto dal PDS e approvato mediante OF dall'Amministrazione/Ente contraente.

Art. 7 - Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nel territorio della Regione Emilia Romagna.

2. L'Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve seguire il seguente *iter* procedurale:

a) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**), da trasmettere per conoscenza anche al SA;

b) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (**PDS**) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;

c) emettere l'OF (**OF**) relativo ai Servizi richiesti;

d) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.

3. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente, ad aderire alla convenzione, deve:

a) comunicare la completezza e correttezza della **RPF** (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l'OF rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data per il sopralluogo;

b) elaborare e trasmettere all'Amministrazione il **PDS** e la documentazione allegata;

c) recepire nel **PDS** e allegati le eventuali osservazioni dell'Amministrazione;

d) formalizzare, ricevuto l'OF, il Verbale di presa in Consegna degli edifici relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli.

4. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione dei Servizi e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

Art. 8 - Richiesta preliminare di fornitura (RPF)

1. La **RPF** è il documento con cui l'Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.

2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l'OF rispetto alle eventuali e successive RPF.

3. Le RPF devono:

1. indicare gli edifici in uso all'Amministrazione Contraente (Nome Ente, Città, Indirizzo, etc.) da inserire nell'OF;
2. indicare la superficie lorda presunta dell'edificio;
3. indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione;
4. individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di **sopralluogo**;
5. essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.

4. L'attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.

5. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

- a) comunicare all'Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della

RPF e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale, fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, da effettuarsi congiuntamente al referente entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della **RPF**, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 20 della presente convenzione;

b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni;

c) confermare o meno per iscritto all'Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l'eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l'applicazione della penale prevista nel successivo art. 20. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l'**OF** fino alla sua emissione.

8.1 - Sopralluogo

1. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite e di attività di Check necessarie a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche dell'edificio e a raccogliere tutti i dati necessari a determinare il dettaglio dei Servizi richiesti e i corrispettivi, che saranno riportati all'interno delle Sezioni del PDS di seguito descritte.

2. Ai fini della redazione del PDS il Fornitore infatti dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso gli edifici, finalizzati a rilevare e raccogliere i dati tecnici ed amministrativi necessari all'individuazione dei parametri utili alla determinazione dei corrispettivi (rif. Par. 7 del capitolato) e delle attività dei Servizi ed al corretto avvio e gestione degli stessi.

3. L'Amministrazione è tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza.

4. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente e nei tempi concordati con l'Amministrazione e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di consegna del PDS.

8.2 - Piano Dettagliato del Servizio

1. Il **PDS** è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie per la corretta preventivazione e definizione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione.

Unitamente alla documentazione allegata formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'OF (rif. Par. 5.3 del capitolato) cui è obbligatoriamente allegato.

2. Il **PDS** dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Amministrazione entro e non oltre **20** (venti) **giorni** dalla data di comunicazione della ricevibilità della RPF, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20, Tabella n. 1, lett. D).

3. Entro **10** (dieci) **giorni** dal ricevimento del **PDS** l'Amministrazione potrà:

- approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;

ovvero

- richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi **5** (cinque) **giorni**, pena

l'applicazione della penale di cui all'art. 20. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento

del **PDS** modificato, l'Amministrazione Contraente potrà approvarlo mediante

sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare

ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PDS, da redigere

e consegnare entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni per l'approvazione da

parte dell'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).

Le osservazioni al **PDS** potranno riguardare tutte le sezioni dello stesso.

Ove l'Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati, rispettivamente di 10 (dieci) giorni e di 5 (cinque) giorni, non dia riscontro, il **PDS** non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la **RPF**: pertanto, per riacquisire una nuova priorità sarà necessario emettere una nuova **RPF**. Il **PDS** sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi (rif. successivo art. 17).

Sarà compito del referente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del **PDS**, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico.

Il **PDS** approvato e relativi allegati devono essere allegati all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 10 e 11): in quest'ultimo caso il **PDS** è allegato a integrazione o sostituzione di quello allegato all'OF, costituendo parte integrante dello stesso.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il **PDS** e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto della presente convenzione:

1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 8.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 8.2.2);
3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 8.2.3);
4. Modalità di avvio del Servizio (rif. Art. 8.2.4).

8.2.1 Sezione Introduttiva

Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Amministrazione in riferimento all'**RPF** ricevuta;
- identificare il documento di cui il **PDS** costituisce l'allegato (OF, OAF etc.)
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali (destinazione d'uso dell'edificio e delle sue parti:), etc.;
- indicare la data prevista di inizio di erogazione del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo; eventuali ritardi rispetto a detta data daranno luogo all'applicazione della penale di cui al successivo art. 20;
- altro.

I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno degli edifici.

8.2.2 Sezione Tecnica

In relazione al Servizio richiesto e per ogni edificio il Fornitore deve descrivere:

- la consistenza dell'edificio;
- la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 8.2.3;
- la consistenza degli elementi tecnologici presenti nell'edificio,
- i dati e le informazioni (superfici) necessari anche a determinare il canone dei Servizi richiesti (rif. Par. 7 del Capitolato);
- altri dati e/o informazioni;

8.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione Contraente, e consegnatagli in copia, nonché la documentazione tecnica ed amministrativa eventualmente mancante e/o non

disponibile e, con espressa indicazione delle eventuali attività necessarie per l'ottenimento, la procedura e il termine per la sua presentazione. Per documentazione tecnica dell'Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende:

- la documentazione necessaria alla Costituzione dell'Anagrafica Tecnica ;
- altri dati e/o informazioni;

8.2.3.1 Altri dati e/o informazioni

Il Fornitore descrive quant'altro necessario per la definizione degli aspetti tecnici dei Servizi richiesti.

8.2.3.2 Sezione Economica

La Sezione Economica, per ogni edificio, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio oggetto della Convenzione, calcolato annualmente e per l'intera durata del contratto.

Il Fornitore evidenzia per ogni servizio gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui al paragrafo 7 del capitolato.

8.2.3.3 Sezione Gestionale

In relazione ai Servizi richiesti dall'Amministrazione per ogni Edificio il Fornitore deve descrivere:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il Calendario lavorativo dell'edificio;
- altri dati e/o informazioni;

8.2.4 Modalità di avvio del Servizio

Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.

Se viceversa non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata nel PDS entro 30 giorni solari dall'avvio del servizio e/o comunque nella data concordata con il referente.

Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.

Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l'elenco del personale dell'Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

8.2.4.1 Calendario lavorativo

Sarà riportato il calendario lavorativo relativo ai luoghi presso i quali verrà erogato il servizio, redatto in modo che l'erogazione non intralci le normali attività svolte dall'Amministrazione Contraente.

In base a tale calendario dovranno, quindi, essere esplicitate le date delle attività previste.

Art. 9 - Piano di Costituzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica

1. Il Fornitore descrive il programma delle attività relativo al Servizio di Costituzione e Gestione dell'Anagrafica in cui dovranno essere indicati almeno:

- la valutazione della documentazione consegnata dall'Amministrazione Contraente;
- il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie alla costituzione che dovrà tenere conto degli eventuali disagi arrecabili allo svolgimento delle attività del personale dell'Amministrazione Contraente, motivo per il quale quest'ultima potrà richiedere le opportune modifiche anche in corso di esecuzione, con un preavviso minimo di 24 ore;
- un piano di consegne.

Art. 10 – Ordinativo di Fornitura

1. L'Ordinativo di Fornitura è il documento con cui le Amministrazioni/Enti contraenti obbligano il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore nell'offerta Economica.

2. L'OF, quindi, regola i rapporti tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore e ad esso deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti, in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso.

10.1 - Presa in consegna e avvio del servizio

1. Nel PDS allegato all'OF l'Amministrazione deve indicare, per ogni servizio ordinato, la data prevista per l'avvio, data in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna dei relativi immobili. Il Verbale di presa in Consegna degli edifici va redatto all'avvio del servizio.

2. La data di presa in consegna degli edifici è simultanea per l'intero OF; in caso di presa in consegna differenziata, richiesta dall'Amministrazione/Ente, la data di presa in consegna del primo immobile determina la data di inizio e conseguentemente di scadenza del contratto.

3. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore daranno luogo alla penale di cui al successivo art. 20.

4. Le variazioni/aggiornamenti all'OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo art. 11.

10.2 - Verbale di presa in consegna

1. E' cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo **PDS**.

2. In particolare il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente contraente, che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico gli immobili medesimi e le eventuali apparecchiature per tutta la durata del contratto.

3. Il Verbale dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.

Art. 11 - Ordine Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF)

1. L'OF può essere modificato/integrato tramite **Ordine Aggiuntivo** (d'ora innanzi "OAF") formalizzato ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto, qualora intervenga, su richiesta dell'Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei LUOGHI originari (ad esempio attivazione del servizio per edifici diversi da quelli di cui all'OF ovvero inserimento di uno o più nuovi edifici).

2. Gli OAF possono essere emessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della Convenzione.

3. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso a integrazione o sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.

4. L'emissione di uno o più OAF non comporta variazioni della scadenza del Contratto che rimane fissata nel termine di 2 (due) anni dall'attivazione del primo servizio ordinato. Pertanto, tramite eventuali successivi OAF potranno essere attivati servizi, la cui durata sarà analoga a quella del primo servizio attivato nell'OF.

5. Le Amministrazioni contraenti possono altresì modificare in diminuzione il

numero degli edifici affidati al Fornitore con l'OF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al Fornitore.

6. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio entro il termine del bimestre nel corso del quale è giunta la predetta comunicazione.

Art. 12 - Riconsegna dei luoghi e collaudo finale

1. Alla fine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione gli edifici facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.

2. Detta riconsegna dovrà avvenire entro i 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del singolo OF. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione (qualora non sia già agli atti della stessa), tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il servizio.

3. L'Amministrazione/Ente contraente può nominare un collaudatore allo scopo di accertare le risultanze dell'esecuzione contrattuale.

4. Lo stato di conservazione degli immobili deve essere accertato, congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore in un apposito **verbale di riconsegna**.

5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione volesse dismettere il servizio per un edificio, dovrà essere seguito lo stesso *iter* procedurale, previsto per la riconsegna finale.

6. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, al fine di agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.

7. Nel caso in cui il Fornitore non riconsegni gli immobili secondo le modalità previste dal presente articolo, verrà applicata al Fornitore la penale di cui all'art. 20,

Tabella n. 1, lett. G).

Art. 13 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nella presente Convenzione e negli atti e documenti richiamati, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione/Ente Contraente potrà risolvere unicamente l'OF da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle

Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza, assumendo il medesimo ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli immobili delle Amministrazioni/Enti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti immobili continueranno ad essere utilizzati, in ragione della propria destinazione istituzionale, dal personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dal SA, riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati.

Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'OF.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse

essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere negli immobili delle Amministrazioni/Enti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è suo onere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire al SA nonché alle Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Enti e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF.

12. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri OF e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni/Enti contraenti.

13. Parimenti ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.

Art. 14 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- | | | |
|----|---|--|
| | | |
| a) | garantire e prestare i servizi alle condizioni stabilite nel Capitolato, nel PDS e negli OF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione; | |
| b) | eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20; | |
| c) | attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell'Esecuzione dell'/gli immobile/i per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Direttore dell'Esecuzione; | |
| d) | utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione; | |
| e) | attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell'Ordinativo di Fornitura - entro e non oltre 5 (cinque) giorni; | |
| f) | adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; | |
| g) | vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello delle amministrazioni contraenti; | |
| h) | utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei | |

casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell'esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;

l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

m) mantenere, nel corso della durata degli OF i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;

n) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall'OAF.

2. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Responsabile del Servizio ovvero un Responsabile

Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione
Contraente.

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro pena l'applicazione del DL n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente.

Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore deve inoltre:

1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione per la categoria e nella località di svolgimento delle attività;
3. rispettare quanto previsto agli artt. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e e 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
4. esibire su richiesta il libro unico del lavoro;
5. comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08.

Art. 16 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone saranno calcolati sulla base di quanto previsto nel Capitolato al relativo paragrafo 7.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel PDS e nell'OF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.

Art. 17 - Adeguamento dei prezzi

1. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata su base annuale mediante l'applicazione dell'indice armonizzato ISTAT dei prezzi al consumo (IPCA) in misura pari al 100% dei medesimi Prezzi Unitari.

2. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l'anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive, fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.

Art. 18 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità previste al paragrafo 7.4 del capitolato.

2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, il tutto conformemente alla normativa vigente.

3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere alle Amministrazioni il servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nei singoli OF,

pena la risoluzione di diritto degli OF stessi medesimi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi del successivo art. 20.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del c.c.p., sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del DURC.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli OF.

2. Il conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica dei dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Fornitore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al SA e all'Amministrazione/Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione/Ente contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 20 – Penali

1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.

2. In caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza

maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA e le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi, per gli importi e a favore del soggetto indicato nelle Tabelle seguenti:

TABELLA N. 1

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE	SOGGETTO
SANZIONATO		
A Ritardo nella comunicazione della correttezza della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
B Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.1 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
C Ritardo nella comunicazione della possibilità di accettare l'eventuale OF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
D Ritardo nella presentazione del PDS	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2	Soggetto Aggregatore

				della presente convenzione
E	Ritardo nella presentazione	Euro 25,00	Soggetto	
	della nuova versione del PDS a seguito delle richieste	(venticinque/00) per ogni	Aggregatore	
	di modifiche da parte dell'Amministrazione	giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2		
	contraente	della presente convenzione		
F	Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato	Euro 50,00 (cinquanta/00)	Amministrazione	
		per ogni giorno di ritardo	contraente	
		rispetto ai termini previsti		
		nell'art. 11 della presente		
		convenzione		
G	Ritardo nella riconsegna degli immobili	Euro 50,00 (cinquanta/00)	Amministrazione	
		per ogni giorno di ritardo	contraente	
		rispetto ai termini previsti		
		nell'art. 12 della presente		
		convenzione		
TABELLA N. 2				
	INADEMPIMENTO	VALORE PENALE	SOGGETTO	
	SANZIONATO			
A	Ritardo nella consegna dell'Anagrafica Tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00)	Amministrazione	
		per ogni giorno di ritardo	contraente	
		rispetto al termine previsto		
		nel Capitolato	paragrafo	
		4.1.2.	eventualmente	

		migliorato	nell'Offerta	
		Tecnica		
B	Ritardo nella consegna della versione finale dell'Anagrafica	Euro 50,00 (cinquanta/00)	Amministrazione	
		per ogni giorno di ritardo	contraente	
	Tecnica a seguito delle richieste di modifica/rettifica	rispetto al termine previsto		
		nel Capitolato paragrafo		
	da parte 4.1.2.	eventualmente		
	dell'Amministrazione/Ente	migliorato	nell'Offerta	
	contraente	Tecnica		
C	Ritardo nell'emissione dei dati di cui alla gestione dell'Anagrafe	Euro 25,00 (venticinque/00)	Amministrazione	
		per ogni giorno di ritardo	contraente	
		rispetto al termine previsto nel		
		Capitolato paragrafo 4.1.5.		
D	Ritardo nella esecuzione delle attività indicate dal Fornitore nel PDS	Euro 25,00 (venticinque/00)	Amministrazione	
		per ogni giorno di ritardo	contraente	
		rispetto ai tempi indicati nel PDS		
		medesimo quanto indicato nel PDS		
E	Ritardo nella esecuzione delle attività di RILIEVO e CENSIMENTO	Euro 25,00 (venticinque/00)	Amministrazione	
		per ogni giorno di ritardo	contraente	
		rispetto a quanto indicato in offerta		
	Fornitore nelle relazioni omonime presentate in offerta	tecnica		
	tecnica			
F	Mancata o ritardata consegna	Euro 10,00 (dieci/00)	Amministrazione	

della documentazione prevista ogni giorno di ritardo, per contraente

e o del numero richiesto dalla ogni documento rispetto a

PA conformemente a quanto quanto indicato in offerta

eventualmente indicato dal tecnica

Fornitore in Offerta tecnica

relativamente al criterio

tecnico n. 3

G Ritardo rispetto ai tempi Euro 25,00 Amministrazione

indicati al par. 4.2 del (venticinque/00) per ogni contraente

Capitolato, eventualmente giorno di ritardo rispetto a

migliorato in Offerta tecnica quanto indicato in offerta

tecnica

3. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.

4. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo ha la potestà di risolvere di diritto la Convenzione.

5. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle. Il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla contestazione stessa.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 21 - Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 5/10/2018 dalla Società Cattolica di Assicurazione, Agenzia Generale di Vignola avente n. 00068491002240 di importo pari ad Euro 15.000,00= (quindicimila/00), in favore del S.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o del S.A. Detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A.,

fermo restando quanto previsto nell'articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali, in alternativa alla decurtazione del corrispettivo.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- ◆ l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del/i contratto/i attuativo/i (OF/OAF) disposta in danno dell'esecutore;

- ◆ il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione del medesimo.

5. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF.

6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei relativi OF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del S.A.

8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal S.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.

9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il S.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'OF, fermo restando il risarcimento del danno.

10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi di detta ultima norma lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al S.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, di una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le predette dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, così come rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviate al S.A. dal Fornitore.

Art. 22 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. In tutti i casi di inadempimento del Fornitore agli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione e dei singoli OF, il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti agiranno ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

2. In particolare, il SA e/o le Amministrazioni contraenti invieranno al Fornitore,

tramite posta elettronica certificata, una diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, intimando il termine di 15 giorni per adempiere, trascorsi i quali, in permanenza dell'inadempimento, la convenzione e/o il/i contratto/i attuativi si intenderanno risolti di diritto, con conseguente escussione della garanzia. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 23 – Clausole risolutive esposte

1. Ferma restando la facoltà di cui all'art. 22 della presente Convenzione, il SA e/o le Amministrazioni contraente, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF) ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., ai sensi dell'articolo 26 della presente Convenzione;
- d) nelle ipotesi previste dall'art. 20, commi 4 e 5, della presente convenzione;
- e) nei casi di cui agli articoli 18 (Fatturazione e Pagamenti), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 21 (Garanzia definitiva), 25 (Riservatezza), 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 28 (Subappalto), 29 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)

della presente Convenzione;

f) mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) in tutte le altre ipotesi previste dalla presente convenzione.

2. Il S.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o dell'OF il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'OF il SA e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'OF risolto, ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via

pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del S.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 24 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'OF con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

4. Il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti potrà/anno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dalla Convenzione e/o da ciascun singolo OF, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni

Contraenti.

6. Qualora il S.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 25 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e il S.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o il S.A. sono tenuti a informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli OF, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 27 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, ha dichiarato di essere in possesso di una polizza assicurativa di massimale pari a Euro 2.000.000,00 a beneficio anche delle Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni/Enti Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo OF si risolve di diritto.

Art. 28 - Subappalto

1. Il fornitore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara che non affiderà alcun subappalto.

Art. 29 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione/Ente debitrice.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. In caso di inadempimento le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 30 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nella Sig.ra Antonella Gargiulo il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del SA, nonché di ciascuna Amministrazione/Ente.

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: tel. 059/282727, fax 059/9781115, indirizzo e-mail: a.gargiulo@yuppies.it.

Art. 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679 del 2016, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso le Amministrazioni/Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016 come da accordo per il trattamento di dati personali sottoscritto tra le parti in data odierna che, pur non venendo materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il rispetto delle istruzioni di cui al detto accordo, nonché di cui alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa con firma digitale ed è soggetta a registrazione.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli OF incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di rogito, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge. In particolare l'imposta di bollo e di registrazione relative al presente contratto sono state versate come da

documentazione in atti al PG 57597/2018.

Art. 34 – Verifiche sull’esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Enti e al SA per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Enti.

Art. 35 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Clausole vessatorie

Il sottoscritto, quale procuratore/legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti

articoli:

Art. 5 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Art. 14 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Art. 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 20 (Penali); Art. 22 (Intimazione ad Adempiere e Risoluzione); Art. 23 (Clausole risolutive espresse); Art. 24 (Recesso); art. 25 (Riservatezza); Art. 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Art. 31 (Foro competente); Art. 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

La presente convenzione, formata e stipulata in modalità digitale, è stata redatta da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 46 pagine intere e n. 12 righe della 47 a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città Metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera s), e 3, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005.

SOGGETTO AGGREGATORE: il Direttore generale Dott. Giacomo Capuzzimati

FORNITORE: il legale rappresentante Sig. Giuseppe Modena

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Roberto Finardi

